Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 14 giugno 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 10 gennaio 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TONIOLO Giovanni, il 27 agosto 1970 in Schiavon (Vicenza). — Con generosa determinazione ed assoluto sprezzo del pericolo, non esitava a calarsi in una concimaia sotterranea, satura di esalazioni venefiche, riuscendo, dopo ripetuti, estenuanti interventi, a trarre in salvo una persona, che vi giaceva sul fondo, priva di sensi. Mirabile esempio di operante altruismo.

MEDAGLIE DI BRONZO

SPAGNOLO Francesco, il 16 agosto 1966 in S. Vito Lo Capo (Trapani). — Con ammirevole slancio ed incurante dei gravi rischi affrontati, provvedeva con ripetuti interventi, assieme ad altro generoso, al salvataggio di tre persone in procinto di annegare.

VALENTI Giovanni, il 16 agosto 1966 in S. Vito Lo Capo (Trapani). — Con ammirevole slancio ed incurante dei gravi rischi affrontati, provvedeva con ripetuti interventi, assieme ad altro generoso, al salvataggio di tre persone in procinto di annegare.

CAMPANELLA Vincenzo, vigile del fuoco, il 22 giugno 1969 in Palermo. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi, insieme ad altro commilitone, nelle profonde acque del mare, riuscendo a riportare in superficie un bambino, cui prestava poi le prime cure, ottenendone la rianimazione.

VISCONTI Agostino, vigile del fuoco, il 22 giugno 1969 in Palermo. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi, insieme ad altro commilitone, nelle profonde acque del mare, riuscendo a riportare in superficie un bambino, cui prestava poi le prime cure, ottenendone la rianimazione.

VILLA Ambrogio, il 15 giugno 1970 in Monza (Milano). — Udite delle invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi, animosamente, nelle profonde acque di un canale per trarre in salvo un bambino, accidentalmente precipitatovi.

PACCHIANI Pietro, il 1° settembre 1970 in Venezia. — Non esitava a tuffarsi, benchè convalescente da una grave infermità, nelle acque di un canale per trarre in salvo un bambino, accidentalmente precipitatovi.

BELLIN Sergio, l'8 ottobre 1970 in Castelnuovo Scrivia (Alessandria). — Udite le invocazioni di aiuto di una donna, rimasta bloccata con la propria auto in seguito allo straripamento di un fiume, riusciva, con coraggioso e tempestivo intervento, unitamente ad altro generoso, a trarre in salvo la pericolante.

BOLZONI Fulvio, vigile urbano, il 1° dicembre 1970 in Sestri Ponente (Genova). — Con elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare uno squilibrato armato, riuscendo a disarmarlo ed immobilizzarlo.

MARZIANO Giovanni, brigadiere della guardia di finanza, il 28 febbraio-12 marzo 1971 in provincia di Cosenza. — In occasione di violente nevicate, si prodigava, infaticabilmente e con grave rischio, insieme ad un subalterno, per recare soccorso a numerose persone rimaste isolate ed agli abitanti dei centri bloccati dalla neve.

PADUANO Francesco, guardia di finanza, il 28 febbraio-12 marzo 1971 in provincia di Cosenza. — In occasione di violente nevicate, si prodigava, infaticabilmente e con grave rischio, insieme ad un superiore, per recare soccorso a numerose persone rimaste isolate ed agli abitanti dei centri bloccati dalla neve.

SCALZO Rino, il 10 aprile 1970 in Seraing (Belgio). — Incurante del grave rischio non esitava a tuffarsi, completamente vestito, nelle acque di uno stagno nel generoso, ma purtroppo vano tentativo di soccorrere un giovane coetaneo caduto da un battellino di gomma ed in procinto di annegare.

MESSANO Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, l'8 agosto 1971 in Monteverde (Avellino). — Con successivi, gravosi interventi, traeva in salvo due persone in procinto di annegare, dando esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo.

(7306)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **1443**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad accettare un legato.

N. 1443. Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Sassari viene autorizzata ad accettare il lascito consistente in un edificio sito in Sassari, via Brigata Sassari n. 8, che la signora Ermenegilda Piras, ha destinato all'ateneo medesimo con testamento olografo in data 15 febbraio 1965, pubblicato con verbale del 14 settembre 1967, n. 26882 di repertorio, a rogito dell'avv. Domenico Galletta, notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Sassari, Tempio e Nuoro. L'università stessa, non appena entrerà nella piena disponibilità del suddetto edificio — che è gravato da usufrutto a favore della sig.na Maria Cherchi, vita natural durante — dovrà istituire, con il relativo reddito, una borsa di studio da attribuire ad anni alterni ad uno studente di giurisprudenza e di medicina, borsa che dovrà essere intitolata alla memoria di « Luigi e Antonio Piras », fratelli della defunta testatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 53. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « 47 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 1916 dal quale risulta che:

il rimorchiatore « 47 », di proprietà dei cantieri marittimi fluviali di Livorno, avente la caratteristica n. 631, venne acquistato dalla regia marina ed iscritto nel quadro del naviglio militare;

detto rimorchiatore fu preso in consegna dalla Marina il 7 maggio 1916;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4953 del 14 dicembre 1971 del Consiglio superiore delle Forze Armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « 47 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro nel naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1972
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 33

(7852)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dell'incrociatore « San Marco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Premesso che:

la nave, in allestimento alla data dell'8 settembre 1943 col nominativo di « Giulio Germanico », venne catturata e affondata dai tedeschi e che conseguentemente venne radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato con il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 27 febbraio 1947, riportato nel Giornale Ufficiale della Marina - Anno 1947, dispensa 12ª;

successivamente la nave venne recuperata e sottoposta a lavori di ripristino e grande trasformazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1951, riportato nel Giornale Ufficiale della Ma-

rina - Anno 1951, dispensa 5ª, con il quale l'unità venne nuovamente iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con il nominativo di « San Marco »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1957, riportato nel Giornale Ufficiale della Marina - Anno 1957, dispensa 17ª, con il quale il « San Marco » è stato classificato, dal 10 aprile 1951, « Cacciatorpediniere conduttore »;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4993 del 15 febbraio 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « San Marco », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1972
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 207

(7856)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Orchidea ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di B.Y.M.S. 2037, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 15 maggio 1947 con la classifica di dragamine 406 « Orchidea »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 406 « Orchidea » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1967 con il quale il dragamine 406 « Orchidea » veniva classificato « Rimorchiatore di uso locale » a decorrere dal 1° marzo 1967;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4983 del 15 febbraio 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore di uso locale « Orchidea », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1972
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 206

(7853)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Verbena ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948 con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di B.Y.M.S. 2280, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 10 ottobre 1947 con la classifica di dragamine 408 « Verbena »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 408 « Verbena » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1967 con il quale il dragamine 408 « Verbena » veniva classificato « Rimorchiatore di uso locale » a decorrere dal 1° marzo 1967;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4998 del 15 febbraio 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore di uso locale « Verbena », di cui alla premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1972
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 208

(7854)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.
Modificazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata nel bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione;

Visto il voto n. 1580, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1971;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 dicembre 1971 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Trento: Lavarone, Folgaria, Levico, Luserna, Caldonazzo, Trambileno.

Provincia di Vicenza: Recoaro Terme, Valli di Pasubio, Torrebelvicino, Tretto, Schio, Santorso, Monte di Malo, Piovene-Rocchette, Velo d'Astico, Posina, Laghi, Arsiero, Tonezza del Cimone, Valdastico, Pedemonte, Rotzo, Cogollo del Cengio, Roana, Asiago, Gallio, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Lusiana, Conco, Marostica, Lastebasse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante rimane visibile presso questo Ministero Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7893)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.
Nomina dei componenti la commissione ministeriale per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge del 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096 del 25 novembre 1971, l'iscrizione ai predetti registri è subordinata al parere di una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina della predetta commissione per il triennio 1972-1974;

Viste le proposte formulate:

dal Sindacato nazionale costitutori razze vegetali, con lettera protocollo n. 209 del 12 febbraio 1972;

dall'Associazione italiana selezionatori sementi e piante, con lettera protocollo n. 137 del 25 febbraio 1972;

dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana, con lettera protocollo n. 225 del 31 gennaio 1972;

dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, con lettera protocollo n. 5849 del 20 gennaio 1972;

dall'Unione coltivatori italiani, con lettere del 2 febbraio 1972 e 7 marzo 1972;

dall'Alleanza nazionale dei contadini, con lettera protocollo n. 184 del 31 gennaio 1972;

con le quali vengono designati i propri rappresentanti;

Visto l'art. 27 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con il quale sono demandati all'apposita sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, tutti i compiti dell'Istituto conservatore dei registri di varietà, fino a quando quest'ultimo non sarà in grado di funzionare;

Decreta:

La commissione di cui alle premesse, prevista dall'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, per il triennio 1972-1974 è composta dal:

prof. Angelo Bianchi, direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, presidente;
prof. Giovanni Haussmann, membro;
prof. Sergio Orsi, membro;
dott. Luigi Zangara, membro;
dott. Bruno Bigiarini, membro;
prof. Cirillo Maliani, in rappresentanza dei costitutori di novità vegetali;
dott. Edo Ansaloni, in rappresentanza dei produttori di sementi;
dott. Emilio Kronn e per. agr. Gian Luigi Stringa, in rappresentanza degli agricoltori;
dott. Giorgio Viali e Glauco Matteucci, in rappresentanza dei coltivatori diretti.

La commissione potrà di volta in volta essere integrata da due specialisti delle specie di coltura in esame.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(7921)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Costituzione della « Riserva forestale di protezione » « Metaponto », in comune di Bernalda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di un'apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 1972, n. 11;

Accertato che lungo il litorale di Metaponto esiste una striscia di terreno a coltura boschiva, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che si estende su ha. 240 e, precisamente tra le foci del Bradano e del Basento, in comune di Bernalda (Matera), compresa nei fogli n. 201 II S.O. e II S.E. della carta dell'I.G.M. al 25 mila (Metaponto);

Considerato che la suddetta zona risponde ai requisiti richiesti poichè si tratta di una fascia boscata di protezione, di preminente formazione artificiale, che si caratterizza per l'associazione assai tipica di altre specie pregiate indigene mediterranee, la cui struttura compatta favorisce, tra l'altro, la sosta e la nidificazione dell'avifauna migratoria;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo in data 10 marzo 1972, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

La fascia boscata litoranea in località « Metaponto », già indicata nelle premesse, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, posta in comune di Bernalda, in provincia di Matera, esattamente individuata nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « Riserva forestale di protezione », pari ad una superficie complessiva di ha. 240.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

F. Bradano
METAPONTUM
FOCE DEL BRADANO
BASILICATA
Comune di Bernalda
METAPONTO
Stab.to Balneare
GOLFO DI TARANTO
F. Basento
F.D. METAPONTO
R.F.P. METAPONTO
+++++++ CONFINE DI REGIONE
------ CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA E RISERVA
4472
71
4470
69
68
4467
654
55
56
57
658
DAI FOGLI 201 II S.O. E II S.E. DELL'I.G.M. SCALA 1:25.000

(7847)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Modificazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Agno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Agno;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata nel bacino imbrifero montano del fiume Agno;

Visto il voto n. 1580, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1971;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Agno viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 dicembre 1971 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Agno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Vicenza: Recoaro Terme, Valdagno, Monte di Malo, Corneto Vicentino, Brogliano, Trissino, Nogarole Vicentino, Arzignano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7894)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1972.

Autorizzazione alla Banca popolare di Nardò, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nardò, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Nardò.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Nardò, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nardò (Lecce);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare di Nardò, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nardò (Lecce), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Nardò, in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Nardò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

(7882)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1971, concernente la ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 000792/9 del 10 marzo 1972 con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il dott. Claudio Caressa quale membro effettivo, con funzioni di presidente, del predetto collegio, in sostituzione del dott. Francesco Di Pretoro, impegnato in altri incarichi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decretano:

Il dott. Claudio Caressa è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7895)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Nauticsud - Salone nazionale della nautica per il mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Nauticsud Salone nazionale della nautica per il mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 28 ottobre al 5 novembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7910)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Sostituzione di due membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 3044 del 30 novembre 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto ed è stato nominato il personale della segreteria della commissione stessa;

Vista la lettera n. 674 del 14 gennaio 1972 con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ha comunicato che il presidente della Corte d'appello di Venezia ha designato il dott. Pietro Pace ed il consigliere dott. Americo Villacara rispettivamente a presidente e a membro della commissione in parola in sostituzione del dott. Luigi Di Oreste e del dott. Italo Ingrascì, in quanto destinati ad altri incarichi;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Pietro Pace ed il dott. Americo Villacara, designati dal presidente della Corte d'appello di Venezia, sono nominati rispettivamente presidente e membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto in sostituzione del dottor Luigi Di Oreste e del dott. Italo Ingrascì, destinati ad altri incarichi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7971)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. SEIMART, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. SEIMART, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate (Varese) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. SEIMART, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8108)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Felisatti Generalutensili, stabilimenti di Ferrara e di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Felisatti Generalutensili, stabilimenti di Ferrara e di Rovigo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Felisatti Generalutensili, stabilimenti di Ferrara e di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8163)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare à riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 408.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 giugno 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1972
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 50

(8278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 30 maggio 1972:

Alfonsi Antonio, notaio residente nel comune di Pratola Peligna, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina.

(7991)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Laiatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Laiatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.202.998 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8071)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.806.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8072)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.790.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8073)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Mirano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.546.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8074)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.618.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8075)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.873.116 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8076)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.364.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8077)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.738.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8078)

Autorizzazione al comune di Pieve a Nievole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Pieve a Nievole (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.483.195 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8080)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Pomarance (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.737.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8081)

Autorizzazione al comune di Ponsacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Ponsacco (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.824.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8082)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.260.845 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8083)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.043.888 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8084)

Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8079)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.852.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8085)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1972, il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 11.

(8130)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 12 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	579,65	579,65	579,80	579,65	579,50	579,23	579,60	579,65	579,65	579,10
Dollaro canadese	593,80	593,80	594 —	593,80	593,90	594,26	593,70	593,80	593,80	594,10
Franco svizzero	151,31	151,31	151,45	151,31	151,35	151,16	151,35	151,31	151,31	151,14
Corona danese	83,87	83,87	83,88	83,87	83,70	83,85	83,88	83,87	83,87	83,80
Corona norvegese	88,67	88,67	88,63	88,67	88,60	88,58	88,66	88,67	88,67	88,55
Corona svedese	122,33	122,33	122,30	122,33	122,20	122,26	122,31	122,33	122,33	122,20
Fiorino olandese	181,05	181,05	180,95	181,05	180,90	180,93	180,98	181,05	181,02	180,90
Franco belga	13,207	13,207	13,2175	13,207	13,19	13,22	13,2125	13,207	13,20	13,20
Franco francese	115,90	115,90	115,95	115,90	115,80	115,84	115,895	115,90	115,90	115,80
Lira sterlina	1513,30	1513,30	1513 —	1513,30	1513 —	1512,41	1513,10	1513,30	1513,30	1512,20
Marco germanico	182,73	182,73	182,80	182,73	182,60	182,49	182,73	182,73	182,73	182,45
Scellino austriaco	25,19	25,19	25,20	25,19	25,12	25,17	25,185	25,19	25,19	25,15
Escudo portoghese	21,51	21,51	21,50	21,51	21,60	21,50	21,515	21,51	21,51	21,50
Peseta spagnola	8,973	8,973	8,97	8,973	8,95	8,98	8,9720	8,973	8,973	8,95
Yen giapponese	1,9055	1,9055	1,9050	1,9055	1,90	1,90	1,9052	1,9055	1,90	1,90

Media dei titoli del 12 giugno 1972

Rendita 5 % 1935	99,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,175
» 5 % (Ricostruzione)	95,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
» 5 % (Città di Trieste)	96,75
» 5 % (Beni esteri)	96,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,425
» 5,50 % » » 1968-83	96,825
» 5,50 % » » 1969-84	97,075
» 6 % » » 1970-85	100,05
» 6 % » » 1971-86	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1972

Dollaro USA	579,625
Dollaro canadese	593,75
Franco svizzero	151,33
Corona danese	83,875
Corona norvegese	88,665
Corona svedese	122,32
Fiorino olandese	181 —
Franco belga	13,21
Franco francese	115,897
Lira sterlina	1513,20
Marco germanico	182,73
Scellino austriaco	25,187
Escudo portoghese	21,512
Peseta spagnola	8,972
Yen giapponese	1,905

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Antonio Leggio, nato a Trani (Bari) il 9 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 28 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(7835)

Il dott. Federico Emilio Grosso, nato a Busto Garolfo (Milano) il 19 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 21 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(7836)

Il dott. Vittoriano Balbo, nato a Torino il 21 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 13 dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7837)

Il dott. Francesco Dell'Aversano, nato a Salerno il 20 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 30 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7838)

Il dott. Pietro Grima, nato a Bari il 1° giugno 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 29 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(7839)

Il dott. Lorenzo D'Amore, nato a Brusciano (Napoli) il 1° gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 9 gennaio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7840)

Il dott. Francesco Mascagna, nato a Vitorchiano (Viterbo) il 10 aprile 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 1° dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7866)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1972, registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 386 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 24 luglio 1967 dal prof. Giuseppe Marone avverso la decisione adottata dalla commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, del provveditorato agli studi di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso prodotto dal prof. Nicola Macrì in ordine al punteggio di graduatoria (aspiranti non abilitati in italiano e storia) attribuito al dott. Giuseppe Marone.

(7861)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1972, registro n. 23, foglio n. 387, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Tedeschi Giuseppe, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione n. 8996, datata 31 ottobre 1969, dalla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, del provveditore agli studi di Avellino, che accoglieva il ricorso del prof. Esposito Ugo contro la attribuzione al prof. Tedeschi del punteggio di capo famiglia (4 punti), nella graduatoria provinciale dei non abilitati per lo insegnamento dell'educazione fisica maschile, per l'anno scolastico 1969-70.

(7864)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 maggio 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di produzione e lavoro « Lavoratori portuali elettricisti, saldatori elettrici ed autogeni ed affini », con sede in Napoli, costituita per rogito Spena in data 21 aprile 1958, rep. 12255.

2) di produzione e lavoro « Libertà e Lavoro Operaio », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 10 luglio 1947, rep. 966.

3) di produzione e lavoro « Lavoratori portuali verniciatori ed affini », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 21 marzo 1958, rep. 50105.

4) di produzione e lavoro « Lavoratori portuali carpentieri in ferro, legno ed affini », con sede in Napoli, costituita per rogito Spena in data 25 marzo 1958, rep. 12027.

5) ed. « C.O.N.D.A.P. », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 22 gennaio 1958, rep. 49274.

6) ed. « Orsa Maggiore », con sede in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 14 maggio 1963, rep. 26442.

7) ed. « Il Roseto », con sede in Boscotrecase (Napoli), costituita per rogito Diliegro in data 31 gennaio 1969, rep. 4245.

8) mista « Nuova Italia », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 11 agosto 1966, rep. 179263.

9) ed. « Villa Fiorita », con sede in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Varone in data 9 agosto 1965, rep. 15307.

10) ed. « Mazzini », con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Monda in data 5 ottobre 1968, repertorio 64011.

11) agricola « Falerno », con sede in Falciano del Massico (Caserta), costituita per rogito Gisolfi in data 19 maggio 1965, rep. 39926.

12) di produzione e lavoro « S. Vincenzo », con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito Conte in data 21 aprile 1961, rep. 30829/5781.

13) di produzione e lavoro « La Consortile », con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito Cannavale in data 22 novembre 1959, rep. 2388.

14) ed. « La Sammaritana », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 14 febbraio 1954, rep. 23922/6027.

15) ed. « Enpi Salerno », con sede in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 25 novembre 1963, rep. 143.

16) agricola « Collina Bolognese », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 9 maggio 1958, rep. 16901.

17) agricola fra i soci delle associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. « Giuseppe Fanin », con sede in Bologna, costituita per rogito Mattioli in data 23 marzo 1961, rep. 15462.

18) agricola di Bazzano, con sede in Bazzano (Bologna), costituita per rogito Stame in data 13 luglio 1945, rep. 4912.

19) agricola « Contadini del comune di Castel San Pietro dell'Emilia », con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 23 dicembre 1951, rep. 201/90.

20) ed. « Stella Bianca », con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Tura in data 24 settembre 1962, rep. 6495.

21) di consumo fra i lavoratori di S. Carlo di S. Agostino, con sede in S. Carlo di S. Agostino (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 16 giugno 1945, rep. 2917.

22) ed. « Il Portico », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 20 dicembre 1963, rep. 41282.

23) ed. « Il Cancello », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 28 gennaio 1964, rep. 42075.

24) ed. « Fondamenta », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 12 dicembre 1963, rep. 41192.

25) ed. « La Volta », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 5 dicembre 1963, rep. 41083.

26) ed. « Il Balcone », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 16 dicembre 1963, rep. 41226.

27) edificatrice « Casa Serena », con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 29 marzo 1963, rep. 9823/3681.

28) agricola « Nuova casearia Bertocchi », con sede in Bertocchi di Montese (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 10 maggio 1966, rep. 13329/4833.

29) ed. « Domus », con sede in Fontanellato (Parma), costituita per rogito Fornari in data 15 novembre 1953, rep. 3107/546.

30) ed. « Arnaldo Dall'Aglio », con sede in S. Secondo Parmense (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 6 febbraio 1964, rep. 20658.

31) ed. « Bagnacavallese », con sede in Bagnacavallo (Ravenna), costituita per rogito Bossi in data 18 luglio 1963, rep. 6827.

32) edificatrice « Case braccianti agricoli », con sede in Guastalla (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 6 febbraio 1962, n. 2668.

(7800)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d), e) ed f), del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° ottobre 1970 al 31 dicembre 1970.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-10-1970 al 15-10-1970	Dal 16-10-1970 al 31-10-1970	Dal 1-11-1970 al 15-11-1970	Dal 16-11-1970 al 30-11-1970	Dal 1-12-1970 al 15-12-1970	Dal 16-12-1970 al 31-12-1970
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati ne zuccherati:						
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):						
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:						
	05	a. crema di latte	25.069	25.069	25.069	24.094	24.013	24.013
	09	b. altri	25.069	25.069	25.069	24.094	24.013	24.013
	10	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	53.025	53.025	53.025	50.963	50.788	50.788
	12	III. superiore al 45 %	81.944	81.944	81.944	78.756	78.494	78.494
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	01	I. Siero di latte	5.313	5.313	5.313	5.313	4.313	4.313
		II. Latte e crema di latte, in polvere:						
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	20.313	20.000	19.375	19.375	19.375	20.000
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 %	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	16.563	16.250	15.625	15.625	15.625	16.250
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 %	65.156	65.156	65.156	65.156	65.156	65.156

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-10-1970 al 15-10-1970	Dal 16-10-1970 al 31-10-1970	Dal 1-11-1970 al 15-11-1970	Dal 16-11-1970 al 30-11-1970	Dal 1-12-1970 al 15-12-1970	Dal 16-12-1970 al 31-12-1970
04.02 (*Segue*)		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:						
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:						
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106
	42	2. altri	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	53.025	53.025	53.025	50.963	50.788	50.788
	50	2. superiore al 45 %	81.944	81.944	81 944	78.756	78.494	78.494
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. Latte e crema di latte, in polvere:						
		a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):						
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):						
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	166 per kg (*f*)	163 per kg (*f*)	156 per kg (*f*)	156 per kg (*f*)	156 per kg (*f*)	163 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	166 per kg (*g*)	163 per kg (*g*)	156 per kg (*g*)	156 per kg (*g*)	156 per kg (*g*)	163 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:						
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):						
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	530 per kg (*g*)	530 per kg (*g*)	530 per kg (*g*)	510 per kg (*g*)	508 per kg (*g*)	508 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	819 per kg (*g*)	819 per kg (*g*)	819 per kg (*g*)	788 per kg (*g*)	785 per kg (*g*)	785 per kg (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-10-1970 al 15-10-1970	Dal 16-10-1970 al 31-10-1970	Dal 1-11-1970 al 15-11-1970	Dal 16-11-1970 al 30-11-1970	Dal 1-12-1970 al 15-12-1970	Dal 16-12-1970 al 31-12-1970
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	96.406	96.406	96.406	92.656	92.344	92.344
	08	B. altro	117.619	117.619	117.619	113.044	112.663	112.663
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:						
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):						
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:						
		1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.:						
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 141,75 u.c.:						
	107	aa. Bergkäse	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031
	111	bb. altri	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:						
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	121	alfa. Bergkäse	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031
	124	beta. altri	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	127	aa. Bergkäse	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031
	131	bb. altri	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)	37.031 (*m*)
	134	II. altri	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031	37.031
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)	52.500 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:						
	141	I. Gorgonzola	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669
	144	II. altri	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-10-1970 al 15-10-1970	Dal 16-10-1970 al 31-10-1970	Dal 1-11-1970 al 15-11-1970	Dal 16-11-1970 al 30-11-1970	Dal 1-12-1970 al 15-12-1970	Dal 16-12-1970 al 31-12-1970
04.04 (*Segue*)		D. formaggi fusi:						
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):						
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:						
	157	1. inferiore o uguale al 46 %	36.556	36.556	36.556	34.706	34.694	34.694
	161	2. superiore al 46 %	48.506	48.506	48.506	46.356	46.281	46.281
	164	b. superiore al 36 %	98.506	98.506	98.506	96.356	96.281	96.281
		E. altri:						
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:						
		a. inferiore o uguale al 47 %:						
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	167	2. Pecorino	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	169	3. altri	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:						
	171	1. Cheddar, Chester	48.494	48.494	46.275	46.275	43.325	43.325
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*o*):						
	174	aa. inferiore o uguale al 48 %	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)	29.781 (*s*)	29.781 (*s*)	29.781 (*s*)
	177	bb. superiore al 48 %	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)	29.781 (*t*)	29.781 (*t*)	29.781 (*t*)
		3. altri:						
	179	aa. formaggi e ricotta, freschi	31.863	31.863	31.863	29.781	29.781	29.781
	181	bb. non nominati	31.863	31.863	31.863	29.781	29.781	29.781
		c. superiore al 72 % e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:						
	184	1. formaggi e ricotta, freschi	23.900	23.900	23.900	22.338	22.338	22.338
	186	2. altri	23.900	23.900	23.900	22.338	22.338	22.338
		II. non nominati:						
		a. grattugiati o in polvere:						
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	190	2. Pecorino	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	191	3. altri	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500

Numero della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 1-10-1970 al 15-10-1970	Dal 16-10-1970 al 31-10-1970	Dal 1-11-1970 al 15-11-1970	Dal 16-11-1970 al 30-11-1970	Dal 1-12-1970 al 15-12-1970	Dal 16-12-1970 al 31-12-1970
04.04 (*Segue*)		b. altri:						
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	81.863	81.863	81.863	79.781	79.781	79.781
	197	2. non nominati	81.863	81.863	81.863	79.781	79.781	79.781
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	01	I. lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.
Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C. — Lire 4.962,50 (quattromilanovecentosessantadue e 50/100) per il periodo 1/31 ottobre 1970;
Lire 4.918,75 (quattromilanovecentodiciotto e 75/100) per il periodo 1/30 novembre 1970;
Lire 4.881,25 (quattromilaottocentottantuno e 25/100) per il periodo 1/31 dicembre 1970.

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 4.962,50 (quattromilanovecentosessantadue e 50/100) per il periodo 1/31 ottobre 1970;
Lire 4.918,75 (quattromilanovecentodiciotto e 75/100) per il periodo 1/30 novembre 1970;
Lire 4.881,25 (quattromilaottocentottantuno e 25/100) per il periodo 1/31 dicembre 1970.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. (pari a lire 24.063) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*t*) Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. (pari a lire 36.562,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(7261)

Restituzioni applicabili dal 30 marzo 1972 al 26 aprile 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 639/72 e n. 738/72.

(u.c./100 kg)

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	2,42 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 766/68.

(7481)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 671/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	industria dell'amido	1,250
	altra	5,999
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,451
10.02	Segala	5,516
10.03	Orzo	3,921
10.04	Avena	4,984
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	industria dell'amido	1,199
	altra	4,421
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	10,210
	Riso semigreggio a grani lunghi	12,564
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	12,822
	Riso lavorato a grani lunghi	21,224
10.06 C	Rotture di riso:	
	altra	4,223
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,600
11.01 B	Farina di segala	8,770
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano) duro	10,948
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,600

(7484)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1972 al 30 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del Regolamento (CEE) n. 196/72

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo dal 1-2-1972 al 30-4-1972
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	9.578	zero
	06 08	b. non nominati	11.262	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. Carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	057 061	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	14.645	zero
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	22.700	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	17.867	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	23.725	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.741	zero
	091 094	6. altre	23.725	zero
		B. Frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.686 (*b*)	zero
	124	2. zampe; code	1.318 (*b*)	zero
	127	3. rognoni	15.377 (*b*)	zero
	131	4. fegati	17.721 (*b*)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	8.787 (*b*)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.888 (*b*)	zero
	141	7. altre	12.888 (*b*)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6.151	zero
	04	II. secco o affumicato	7.176	zero
	07	B. grasso di maiale	4.101	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	14.645	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	22.700	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	17.867	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo dal 1-2-1972 al 30-4-1972
02.06 (*Segue*)	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	23.725	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.741	zero
	21	6. altre	23.725	zero
		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	24.457	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	41.299	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	32.512	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	40.860	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	21.235	zero
	44	6. altre	41.299	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.686	zero
	51	b. zampe; code	1.318	zero
	54	c. rognoni	15.377	zero
	57	d. fegati	17.721	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.787	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.888	zero
	67	g. altre	12.888	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi:		
		A. Strutto ed altri grassi di maiale:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.858 (*b*)	zero
	04	II. altri	5.858	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	26.344 (*b*)	zero
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	45.800	zero
	08	II. non nominati	31.244	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	27.212 (*b*)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	26 28	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	49.434	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	40.032	zero
	34	cc. altre	27.905	zero
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	22.994	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro notura o la loro origine	14.900	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(7721)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per soli titoli, a cattedre nei conservatori di musica e nell'Accademia nazionale di danza, riservati agli insegnanti non di ruolo che abbiano prestato almeno un biennio di servizio negli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive norme interpretative e sostitutive (legge 16 luglio 1960, n. 727);
Vista la legge 28 luglio 1961 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;
Vista la legge 29 settembre 1967, n. 946;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 359;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso nei conservatori di musica e nell'Accademia nazionale di danza

Sono indetti concorsi, per soli titoli, alle seguenti cattedre nei conservatori di musica, riservati agli insegnanti non di ruolo che, durante il periodo intercorrente tra gli anni scolastici 1961-62 e 1967-68, abbiano prestato almeno due anni di servizio nelle cattedre medesime presso detti conservatori o presso istituti musicali pareggiati, riportando qualifiche non inferiori a « distinto »:

I Ruolo:
Direzione d'orchestra Composizione Contrappunto, fuga e composizione Fuga e composizione Composizione polifonica vocale.

II Ruolo:
Arpa Bibliotecario Storia della musica e storia ed estetica musicale Viola con l'obbligo del violino Viola e violino.

III Ruolo:
Viola complementare.

Sono inoltre indetti concorsi, per soli titoli, alle seguenti cattedre nell'Accademia nazionale di danza, riservati agli insegnanti non di ruolo che, durante il periodo intercorrente tra gli anni scolastici 1961-62 e 1967-68, abbiano prestato almeno due anni di servizio negli insegnamenti medesimi presso detta Accademia nazionale di danza, riportando qualifiche non inferiori a « distinto »;

I Ruolo:
Tecnica della danza Composizione della danza.

Art. 2.

Contingenti di cattedre

Con successivo decreto saranno determinati i contingenti di cattedre reperibili ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 359, per ciascuna materia elencata nell'articolo precedente.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare, anche se abbiano superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi ordinari, a condizione che — alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 4 — siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che la Amministrazione ha facoltà di accertare, nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo.

I non vedenti sono ammessi a partecipare ai concorsi per i quali le norme vigenti prevedono l'ammissione (v. legge 29 settembre 1967, n. 946).

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (articoli 127, lettera *d*), e 128, secondo comma, del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

f) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro, con proprio decreto motivato, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche dopo l'approvazione delle graduatorie.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipino ai concorsi, è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Divisione I, piazza Bernardino da Feltre, Roma, e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *A*) che è parte integrante del presente bando.

In ogni caso, gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome (le coniugate indicheranno anche il cognome da nubili), luogo e data di nascita;

b) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatte al recapito dichiarato;

c) le discipline cui si riferisce il servizio prestato e le qualifiche riportate;

d) la cattedra richiesta, riportando esattamente la denominazione e le altre indicazioni contenute nel precedente art. 1.

Devono, inoltre, dichiarare:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) di non aver riportato condanne penali. In caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 2;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di studio e i certificati di servizio, che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione. I titoli concernenti l'attività artistica

(opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare, dei titoli stessi, firmato dal candidato), dovranno essere contenuti in pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso.

La esibizione dei titoli è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore e del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 5.
Termini

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Scaduto il termine di presentazione non saranno accolte nuove domande nè saranno accettati nuovi titoli di merito ne saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di quelli già esibiti contestualmente alle domande.

Coloro che partecipano a più concorsi di cui al presente bando, documenteranno una volta soltanto i propri titoli, ma devono presentare separate domande di ammissione, accompagnate da tre copie ciascuna, degli elenchi dei titoli, in carta semplice, firmati dal candidato.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti e pubblicazioni presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

L'eventuale ritardo nella presentazione, anche se non imputabile al candidato, comporterà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Gli eventuali requisiti che diano titolo a riserva di posti a preferenza nei casi di parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sue successive integrazioni, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6.

A tale fine, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita richiesta gli interessati dovranno far pervenire al Ministero Ispettorato per l'istruzione artistica, i relativi documenti, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni ed indicati nel successivo art. 7.

Art. 6.
Commissione giudicatrice Procedimento dei concorsi Punteggio Graduatoria

Per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici ed il procedimento dei concorsi, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Per ciascun concorso le commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Ogni commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, disporrà, complessivamente, di 100 punti, da ripartire tra le categorie dei titoli di studio, (30 punti), didattici (50 punti) e dei titoli attestanti l'attività artistica e scientifica (20 punti), in conformità delle tabelle annesse al presente bando.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocazione nelle graduatorie sarà determinato secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi comprese quelle contemplate con l'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, tenuto presente che hanno diritto al beneficio, nello ordine:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito, per la preferenza tra gli stessi;
13) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
15) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della pubblica istruzione;
23) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 7.
Accertamento dei requisiti di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 4 sono approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente graduati saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Divisione I, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve altresì, indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi militari e civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dai competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, Parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di impugnativa, a meno che i candidati non rinuncino ad ogni eccezione in ordine alla regolarità dello svolgimento e dei risultati dei concorsi.

Decorsi i termini di impugnativa, i candidati dovranno provvedere a ritirare personalmente titoli e documenti.

Art. 8.

Le tabelle annesse al presente bando sostituiscono quelle allegate al decreto ministeriale 1° febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1970, n. 312.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 90

Tabelle di valutazione dei titoli per concorsi a cattedre nei conservatori di musica, per l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359.

Sono valutabili i titoli di studio e di cultura relativi agli insegnamenti cui si riferiscono le cattedre messe a concorso, indicato come in appresso.

Qualora per una materia siano indicati più titoli di studio, sarà valutato, tra i titoli eventualmente esibiti dal concorrente, quello avente maggior punteggio.

I titoli musicali valutabili sono soltanto quelli rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati, nonchè quelli rilasciati dall'Accademia di Santa Cecilia in Roma, fino all'anno scolastico 1933-34, ed i diplomi di perfezionamento rilasciati dalla stessa Accademia.

Possono essere valutati anche i titoli musicali conseguiti presso istituti stranieri, se il documento contiene la dichiarazione di equipollenza del Ministero della pubblica istruzione.

Cattedre di I Ruolo:

Armonia, Contrappunto, Fuga e composizione: diploma di composizione.

Cattedre di II Ruolo:

Armonia e contrappunto: diploma di composizione.

Canto: diploma di canto.

Clavicembalo: diploma di pianoforte o di organo e composizione organistica (in mancanza del titolo specifico).

Musica corale e direzione di coro: diploma di composizione oppure di composizione polifonica vocale oppure di musica corale e direzione di coro.

Organo e composizione organistica: diploma di organo e composizione organistica.

Pianoforte principale: diploma di pianoforte.

Storia della musica e bibliotecario: diploma di paleografia musicale rilasciato da una Università nonchè il diploma in discipline musicali con 10 anni di corso.

Viola: diploma di viola.

Violino: diploma di violino.

Violoncello: diploma di violoncello.

Cattedre di III Ruolo:

Armonia complementare: diploma di composizione oppure di composizione polifonica vocale oppure di musica corale e direzione di coro oppure di organo e composizione organistica.

Arte scenica: diploma di composizione o di direzione di orchestra o di canto.

In mancanza di tali titoli potrà essere valutato il diploma di regia rilasciato dall'Accademia nazionale d'arte drammatica o altro diploma in discipline musicali con 10 anni di corso.

Clarinetto: diploma di clarinetto.

Contrabbasso: diploma di contrabbasso.

Corno: diploma di corno.

Esercitazioni corali: diploma di composizione o di composizione polifonica vocale o di musica corale e direzione di coro.

Esercitazioni orchestrali: diploma di direzione d'orchestra oppure di composizione.

Fagotto: diploma di fagotto.

Flauto: diploma di flauto.

Letteratura poetica e drammatica; lingua e letteratura italiana; materie letterarie: laurea in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia oppure diploma di italiano, latino, storia e geografia conseguito negli istituti superiori di magistero, oppure diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero oppure diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito presso gli istituti superiori di magistero femminile.

Lettura della partitura: diploma di composizione o di pianoforte.

Musica da camera: diploma di composizione o di uno strumento a tastiera o di violino o di viola o di violoncello.

Musica d'insieme per strumenti ad arco: diploma di violino o di viola o di violoncello.

Musica d'insieme per strumenti a fiato: diploma di strumentazione per banda o di uno strumento a fiato.

Oboe: diploma di oboe.

Organo complementare e canto gregoriano: diploma di organo e composizione organistica.

Pianoforte complementare: diploma di pianoforte.

Strumentazione per banda: diploma di strumentazione per banda.

Teoria e solfeggio: diploma di composizione oppure di composizione polifonica vocale oppure di organo e composizione organistica oppure di musica corale e direzione di coro.

Tromba e trombone: diploma di tromba oppure di trombone.

Violino complementare: diploma di violino.

TABELLA *A*

MATERIE ARTISTICHE

(Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100)

A) *Titoli di studio* (fino a un massimo di punti 20):

diploma relativo all'insegnamento di cui si riferisce la cattedra messa a concorso:

con votazione 10 con lode — punti 12

Al diploma conseguito con diversa votazione sarà assegnato punteggio pari a quello effettivamente riportato.

Per altri diplomi in discipline musicali diverse da quelle relative all'insegnamento specifico:

diploma di composizione	» 6
diploma di direzione d'orchestra	» 6
diploma di composizione polifonica vocale	» 5
diploma di organo e composizione organistica	» 4
diploma di pianoforte	» 3

diploma di corsi di perfezionamento istituiti presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma:

se relativi all'insegnamento specifico	» 3
se relativo ad altri insegnamenti	» 2
altri diplomi in discipline musicali per ciascuno	» 2
diploma di abilitazione all'insegnamento di musica e canto	» 1
lauree ed altri diplomi in discipline non musicali	» 4
attestati di studio in discipline musicali fino ad un massimo di punti	» 3

B) *Titoli didattici* (fino a un massimo di punti 50):

1) insegnamento della materia messa a concorso:

servizio scolastico non di ruolo nei conservatori di musica, per ciascun anno — punti 3

servizio scolastico non di ruolo in cattedra pareggiata in istituti musicali (i certificati di servizio devono contenere la dichiarazione che l'insegnamento è stato prestato in cattedra pareggiata, con gli estremi del relativo decreto), per ciascun anno — » 2

Si terrà conto del servizio prestato per un periodo massimo di quindici anni, anche non continuativo.

Per determinare i sette mesi di servizio scolastico (minimo indispensabile ai fini della valutazione di un intero anno scolastico), si terrà conto anche del periodo della prima e della seconda sessione degli esami se il concorrente vi avrà partecipato, computando ciascuna sessione come un mese intero di servizio.

Il servizio scolastico prestato presso un istituto non si cumula con il servizio prestato, durante lo stesso anno, presso altro istituto;

2) per ogni qualifica di «ottimo», conseguita nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, con un massimo di cinque anni — » 1

per ogni qualifica di «distinto», conseguita nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, con un massimo di cinque anni — » 0,50

3) inclusioni in terne di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre nei conservatori di musica per la stessa materia — » 7

(Lo stesso punteggio verrà attribuito per la relativa materia complementare);

per cattedre concernenti materie affini, purchè le terne non siano state conseguite per un insegnamento di ruolo inferiore — » 3

inclusioni in terne di concorsi, per titoli ed esami, espletati per cattedre pareggiate negli istituti musicali, per la stessa materia — » 5

(Lo stesso punteggio verrà attribuito per la relativa materia complementare);

per cattedre concernenti materie affini, purchè le terne non siano state conseguite per un insegnamento di ruolo inferiore — » 1

C) *Titoli artistici e culturali* (fino a un massimo di punti 30):

1) composizioni eseguite;
composizioni pubblicate;

2) trascrizioni e revisioni;

3) direzioni d'orchestra;
direzioni corali;
direzioni bandistiche;
concorsi nazionali e internazionali di esecuzione concertistica;
attività concertistica;
attività professionale;

4) pubblicazioni didattiche o di monografie e saggi critici inerenti alla materia messa a concorso;
contributi scientifici-bibliografici;

5) attività culturale.

N.B. — La valutazione dei titoli artistici esibiti dai singoli concorrenti dovrà risultare in modo specifico e analitico dai verbali di seduta delle commissioni.

In tale occasione dovranno essere dettagliatamente indicati tutti i titoli effettivamente valutabili ed il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

Le commissioni potranno altresì esprimere un giudizio sull'attività del candidato.

TABELLA *B*

MATERIE CULTURALI

(Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100)

A) *Titoli di studio* (fino a un massimo di punti 30):

1) laurea richiesta per la materia messa a concorso:

conseguita con 110/lode	punti 18
conseguita con 110	» 16
conseguita con punti da 100 a 109	» 14
conseguita con punti da 90 a 99	» 12
con punteggio inferiore a 89/110	» 10

2) altre lauree e diplomi post universitari oppure abilitazione all'insegnamento di materie letterarie in istituti di istruzione secondaria di secondo grado — » 8

3) libera docenza in materie letterarie — » 12

B) *Titoli didattici* (fino a un massimo di punti 50):

1) insegnamento della materia messa a concorso:

servizio scolastico non di ruolo nei conservatori di musica, per ciascun anno — punti 3

servizio scolastico non di ruolo in cattedra pareggiata negli istituti musicali, per ciascun anno — » 2

Si terrà conto del servizio prestato per un periodo massimo di quindici anni, anche non continuativo.

Per determinare i sette mesi di servizio scolastico (minimo indispensabile ai fini della valutazione di un intero anno scolastico), si terrà conto anche del periodo della prima e della seconda sessione degli esami se il concorrente vi avrà partecipato, computando ciascuna sessione come un mese intero di servizio.

Il servizio scolastico prestato presso un istituto non si cumula con il servizio prestato, durante lo stesso anno, presso altro istituto;

2) per ogni qualifica di «ottimo», per un massimo di cinque anni — » 1

per ogni qualifica di «distinto», per un massimo di cinque anni — » 0,50

3) inclusione in terne di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre nei conservatori di musica, per la stessa materia — » 7

per cattedre concernenti materie affini — » 3

inclusioni in terne di concorsi, per titoli ed esami, espletati per cattedre pareggiate negli istituti musicali, per la stessa materia — » 5

per cattedre concernenti materie affini — » 1

C) *Pubblicazioni* (fino a un massimo di punti 20).

TABELLA *C*

Tabella di valutazione dei titoli per i concorsi riservati a cattedre nell'Accademia nazionale di danza (tecnica della danza composizione della danza), in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359.

(Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100)

A) *Titoli di studio* (fino a un massimo di punti 30):

Sono presi in considerazione i seguenti titoli:

1) diploma dal corso di perfezionamento ramo didattico, rilasciato dall'Accademia nazionale di danza:

con votazione 10	punti 18
con votazione 9	» 16
con votazione 8	» 14
con votazione 7	» 11
con votazione 6	» 8

2) diploma dal corso di avviamento coreutico, rilasciato dall'Accademia nazionale di danza:

con votazione 10	punti 14
con votazione 9	» 12
con votazione 8	» 10
con votazione 7	» 7
con votazione 6	» 4

3) diploma dal corso normale, rilasciato dalla Accademia nazionale di danza » 2

4) laurea » 4

5) specializzazione:

a) diploma di composizione della danza » 3

b) diploma di danzatrice solista » 3

6) altri titoli, sino a » 2

I titoli di cui ai numeri 1), 2), 3) non sono tra loro cumulabili.

B) *Titoli didattici* (fino a un massimo di punti 50):

1) insegnamento della materia messa a concorso per ciascun anno punti 3

(Si terrà conto del servizio prestato per un massimo di quindici anni, anche non continuativo);

2) servizio prestato in qualità di assistente di tecnica della danza, per ciascun anno » 1

3) per ogni qualifica di «ottimo» nell'ultimo quinquennio » 1

4) per ogni qualifica di «distinto» nell'ultimo quinquennio » 0,50

C) *Titoli artistici o culturali* (fino a un massimo di punti 20):

Si considerano utili ai fini di tale punteggio:

1) partecipazioni a spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi in qualità sia di danzatrice solista che di coreografo;

2) partecipazioni a spettacoli organizzati a qualsiasi titolo dall'Accademia in qualità di danzatrice solista o di coreografo;

3) pubblicazioni, saggi critici e conferenze inerenti le materie messe a concorso.

N.B. — La valutazione dei titoli artistici esibiti dai singoli concorrenti dovrà risultare in modo preciso e analitico dai verbali di seduta delle commissioni. In tale occasione dovranno essere dettagliatamente indicati tutti i titoli effettivamente valutabili ed il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

Le commissioni potranno altresì esprimere un giudizio sull'attività svolta dal candidato.

Modello di domanda di ammissione ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359 (carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Divisione I — Piazza Bernardino da Feltre ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il residente in (provincia di .), via (o piazza) n. ., insegnante non di ruolo di nel dall'anno scolastico 19. /19. all'anno scolastico 19. /19. ., con qualifica annuale di

Chiede

di essere ammesso al concorso, per titoli, indetto, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359, con decreto ministeriale 9 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1972, n. 151, ai fini dell'inclusione nella graduatoria per il conferimento di cattedre di ne (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 3 del bando di concorso;

5) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di .;

6) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

Data

Firma (4)

Indirizzo presso il quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso

---

(1) Indicare la materia e il tipo di istituto per il quale il candidato intende concorrere.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate.

(4) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per gli insegnanti che prestino servizio in istituti statali è sufficiente il visto del capo dell'istituto in cui prestano servizio.

(7617)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami e per titoli a quaranta posti di procuratore legale di 2ª classe

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quaranta posti di procuratore legale di seconda classe nel ruolo legale della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di laurea in giurisprudenza;

B) iscrizione all'albo dei procuratori legali, ovvero abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

C) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forte armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore nonchè per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.);

2) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130 articoli 1 e 3 e successive modificazioni ed integrazioni).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti dell'istituto in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

D) cittadinanza italiana;

E) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) godimento dei diritti politici;

G) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

H) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale Ufficio 2° Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura 00100 Roma (E.U.R.), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *C*) dell'art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendenza dall'istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere iscritti all'albo dei procuratori legali indicando la data di iscrizione ovvero di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale con l'indicazione della data del conseguimento;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale;

m) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali;

n) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'istituto il visto di autenticazione della firma potrà essere apposto dal Capo dell'unità funzionale di appartenenza.

Art. 4.

Presentazione dei titoli Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in quattro prove scritte, che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) diritto processuale civile;

4) diritto e procedura penale;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) diritto processuale civile;

4) diritto e procedura penale;

5) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente lo ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su 100 nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta relativa alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i novanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

I candidati che avranno superato le prove orali e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto.

La nomina sarà conferita ai vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego nonchè di quelli previsti dalle vigenti norme regolamentari per l'accesso al ruolo legale. A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine che sarà loro assegnato, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia dichiarata autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato in carta bollata di iscrizione ad un albo dei procuratori legali con l'indicazione della data di iscrizione ovvero certificato in carta bollata di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale con l'indicazione della data di conseguimento;

c) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla leggera C) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'allegato B ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente articolo 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1946, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio o a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i caniddati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I dipendenti dell'istituto sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h).

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.

Per i candidati in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari i vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo legale della categoria direttiva, e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità speciale mensile lorda di L. 15.000 e le competenze e gli onorari professionali, liquidabili ai singoli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento per il personale, l'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di lire 17.400), gli acconti mensili di L. 10.000 e di L. 9000 lorde per quindici mensilità annue di cui rispettivamente alle deliberazioni consiliari n. 39 del 29 maggio 1969 e n. 63 del 10 luglio 1970, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio e delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: MONTAGNANI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Ufficio 2° Sezione 1ª — Viale dell'Agricoltura (E.U.R.) 00100 ROMA

I sottoscritt . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nat a . .
il (2) chiede di essere ammess a partecipare al concorso per esami e per titoli a quaranta posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo legale).

A tal fine l sottoscritt dichiara:

a) di essere cittadin italian .;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (3) .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il (indicare giorno, mese ed anno) . presso (l'indirizzo dell'università) .;

e) di essere iscritt all'albo dei procuratori legali di . dal . . .; ovvero di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale in data .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): .;

h) di essere residente nel comune di (provincia di . . . .).

I sottoscritt unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (6).

In caso di nomina l sottoscritt si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

l sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data

Firma

da autenticarsi (7)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) I dipendenti dell'istituto devono indicare la qualifica rivestita e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini della attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(7) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

Visto, *Il presidente*: MONTAGNANI

ALLEGATO *B*

Documentazione da produrre ai fini della formazione della graduatoria di merito e delle graduatorie dei vincitori e degli idonei.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1. — *Insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2. — *Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3. — *Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*: documentazione come al n. 2.

4. — *Mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5. — *Mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6. — *Orfani di guerra* (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7. — *Orfani dei caduti per fatto di guerra*: documentazione come al n. 6.

8. — *Orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9. — *Orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10. — *Feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11. — a) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12. — *Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13. — *Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*:

uno dei documenti di cui al n. 2 comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14. — *Figli di mutilati e invalidi per servizio*:

uno dei documenti di cui al n. 4 comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15. — *Figli di mutilati e invalidi del lavoro*:

uno dei documenti di cui al n. 5 comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16. — *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17 — *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*: documentazione come al n. 16.

18 — *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese — ovvero un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 — rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione).

19. — *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20. — *Combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21. — *Dipendenti dell'I.N.P.S.*: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22. — *Coniugati o vedovi con o senza prole*: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23 — *Mutilati e invalidi civili*: verbale di visita medica della Commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Visto, *Il presidente*: MONTAGNANI

(7745)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 393 del 12 febbraio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario del consorzio di Caserta 2ª, Recale e S. Nicola La Strada e del consorzio di Piedimonte Matese, S. Potito Sannitico e Gioia Sannitica;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto regolare l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Petteruti Antonio	punti	76,801	su 120
2. Vastano Giovan Giuseppe	»	72,032	»
3. Restuccia Giuseppe	»	68,716	»
4. Roco Mario	»	67,034	»
5. La Rosa Fausto	»	53,000	»
6. Costanzo Giovanni	»	52,506	»
7. Santaniello Pasquale	»	49,778	»
8. Ciocchetti Mario	»	49,000	»
9. Puccio Domenico Antonio	»	42,760	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, dei comuni interessati e della prefettura.

Caserta, addì 26 maggio 1972

Il veterinario provinciale: VACCARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2083 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario del consorzio di Caserta 2ª, Recale e S. Nicola La Strada e al posto di veterinario del consorzio di Piedimonte Matese, S. Potito Sannitico e Gioia Sannitica;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria ed in base all'ordine di preferenza espressa dai concorrenti nell'istanza di partecipazione al predetto concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Petteruti Antonio è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria di Caserta 2ª. Recale e S. Nicola La Strada.

Il dott. Vastano Giovan Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria di Piedimonte Matese, S. Potito Sannitico e Gioia Sannitica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, dei comuni interessati e della prefettura.

Caserta, addì 26 maggio 1972

Il veterinario provinciale: VACCARO

(7891)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 407 del 5 gennaio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 797 del 19 aprile 1972, con il quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato al 20 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Belluno n. 1399.89. 111 del 29 aprile 1972, con il quale, ai sensi e con la procedura prescritta dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nella persona del dott. Alfeo Minet, veterinario condotto del consorzio veterinario di Pieve di Cadore;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura e dall'ordine dei veterinari di Belluno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista l'ordinanza del presidente della regione Veneto n. 1 del 22 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:

Pellegrini dott. Ugo, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale capo, in servizio presso il Ministero della sanità;

Gentile prof. dott. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

La Fisca dott. Mario, vice prefetto ispettore ff. in servizio presso la prefettura di Belluno;

Minet dott. Alfeo, veterinario condotto del consorzio veterinario di Pieve di Cadore.

Segretario:

Calcagno dott. Antonino, direttore di sezione, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Belluno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e siederà in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali di Belluno, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Belluno ed a quello dei comuni interessati.

Belluno, addì 23 maggio 1972

Il veterinario provinciale: DI RAIMONDO

(7892)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.